



Roma 20.11.2012

Prot. SPI n. 112
Prot. INCA n. 86

Alle strutture regionali e
territoriali
SPI-CGIL
INCA-CGIL
CAAF-CGIL

Care compagne e cari compagni

facciamo seguito alla circolare congiunta SPI – INCA – CAAF del 17 maggio 2010, sull'applicazione della disciplina della verifica del reddito influente sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali, per aggiornarvi sugli sviluppi del confronto con l'Inps in merito.

Va premesso che la normativa su cui verteva il confronto con l'Inps oggetto della circolare non è più in vigore, perché i commi 7 e 8 dell'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, sono stati innovati con l'art. 13 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010 con efficacia dal 1° giugno 2010. Non è da escludere che tali modifiche siano state sollecitate dall'Inps al Governo anche a seguito del nostro intervento, consistente – tra l'altro – nel rappresentare all'Istituto i più esemplari fra i numerosi casi di lesione dei diritti dei pensionati, che le nostre sedi ci avevano segnalato come conseguenza dell'applicazione della normativa stessa.

In ogni caso non siamo mai stati coinvolti né informati circa la natura delle modifiche che l'Inps andava preparando. E' bene sottolineare questo aspetto perché la nuova normativa ha fatto sì piazza pulita delle incongruenze della precedente, avendo eliminato il sistema farraginoso dei semestri e avendolo sostituito con il riferimento esclusivo all'anno precedente, ma ha provocato un grave problema prevedendo che, quando il reddito influente sia costituito da pensione o altra prestazione soggetta all'obbligo di comunicazione al Casellario centrale pensionati da parte dell'Ente che la eroga, l'importo da dichiarare va ricercato nell'anno stesso in cui avviene l'erogazione della prestazione soggetta a controllo. In presenza di redditi da pensione e di redditi di

altra natura, gli importi corrispondenti si sommano, anche se sono di competenza di anni diversi (mess. Inps n° 21.172 del 12/08/2010, allegato, punto 2 e punto 3.1, secondo paragrafo).

In determinate situazioni, la duplicazione degli anni di riferimento ha la conseguenza di incrementare artificialmente il reddito influente. Si pensi ad esempio ad un lavoratore titolare di pensione ai superstiti per il quale il reddito influente ai fini della tabella F ogni anno è il reddito da lavoro percepito l'anno precedente; nel momento in cui abbandona il lavoro per conseguire la pensione diretta, cosa che può avvenire il 1° gennaio come in qualsiasi altro giorno dell'anno, il reddito influente risulta costituito da quello dei ratei di pensione spettanti nell'anno stesso più tutto il reddito da lavoro di competenza dell'anno precedente. Nel caso in cui il passaggio lavoro-pensione avvenga il primo gennaio, la somma del reddito di due anni potrebbe causare il superamento della fascia corrispondente della tabella F in un solo anno: nel caso in cui il passaggio avvenga in corso d'anno, l'effetto si ripete per due anni.

Lo stesso risultato si potrebbe verificare anche quando consegue la pensione IVS il titolare di trattamento di invalidità civile totale, occupato con retribuzione o reddito da lavoro d'importo annuo inferiore al limite di circa 15.000 euro annui.

In questi casi l'aspetto illogico è che per uno o due anni si sommano due redditi che invece sono alternativi e temporalmente consecutivi (reddito da lavoro e reddito da pensione), il cui avvicendamento, di regola, determina una diminuzione del reddito complessivo della persona anziché il suo aumento.

Quest'effetto aberrante potrebbe scatenarsi anche quando il passaggio dallo status di lavoratore a quello di pensionato riguardi il coniuge del titolare di prestazione legata al reddito: un esempio è l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, sulla quale l'effetto del superamento del limite di reddito non è temperato dalla misura della "cristallizzazione". Non è da escludersi, inoltre, che conseguenze simili possano verificarsi anche in altre condizioni, finora non emerse.

A seguito delle nostre segnalazioni, nel dicembre del 2010, l'Inps ha chiesto al Ministero del lavoro di essere autorizzato a verificare i redditi influenti sulla pensione ai superstiti esclusivamente nello stesso anno di percezione, trattando in sostanza la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della legge 335/1995 come una norma anticumulo, come in effetti essa è. La richiesta è stata inoltrata qualche giorno dopo la nostra segnalazione e l'incontro conseguente, ma a tutt'oggi non ha ricevuto risposta. In ogni caso, una simile soluzione risolverebbe solo una parte dei casi problematici, anche se sicuramente i più ricorrenti.

Per queste ragioni, tornando sull'argomento anche a seguito del recente confronto sugli indebiti verificatisi in conseguenza dell'erogazione della somma aggiuntiva nel 2009, abbiamo chiesto all'Inps un incontro specifico su questa questione. L'incontro ha avuto luogo lunedì 15 ottobre u. s., tra la Direzione centrale pensioni dell'Inps, le organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil e gli Istituti di patronato facenti capo alle stesse confederazioni. Nel corso dell'incontro abbiamo prospettato all'Inps la possibilità di intervenire in maniera più generale sul problema senza contare su una modifica legislativa ma agendo in via interpretativa della normativa vigente.

In particolare, dove il comma 9 dell'art. 35 del DL 207/2008 recita: "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva", si tratterebbe di intendere per "prestazione" non soltanto quella da commisurare al reddito, ma anche quella che, in tale sede, costituisce reddito influente sulla prima. Questo indirizzo interpretativo, se adottato dall'Istituto, consentirebbe un'agile soluzione del problema: infatti, in luogo di sommare i redditi di due anni diversi, dei quali uno non esiste più, si considererebbe il reddito complessivo di un solo anno, sia pure quello in corso.

In altre parole, il riferimento al reddito complessivo dell'anno in corso andrebbe fatto non solo quando nasce la pensione – o prestazione – da verificare, ma ogniqualvolta nasca una pensione in capo allo stesso soggetto o a un suo familiare il cui reddito risulta influente ai fini RED. Se questa interpretazione venisse accolta, il lavoratore titolare di pensione ai superstiti, ad esempio, nel momento in cui lasciasse il lavoro per conseguire la pensione diretta, ai fini della tabella F o dell'INVCIV dichiarerà solo il reddito della nuova pensione, se con decorrenza 1° gennaio, oppure, nel caso in cui il passaggio avvenga in corso d'anno, dichiarerà il reddito misto composto dai ratei della nuova pensione e il reddito (o gli altri redditi) da lavoro (o da altra fonte) percepiti nello stesso anno. Questo farebbe anche il coniuge di un titolare di prestazione collegata al reddito. Ciò è possibile, e senza controindicazioni, anche nel caso dei lavoratori autonomi, che conseguono la pensione diretta mantenendo l'attività lavorativa. In questo caso, l'anno in cui il lavoratore ottiene la pensione diretta, o la ottiene il suo coniuge, verificherà la sua prestazione sulla base dei ratei di pensione più tutto il reddito da lavoro (o altri redditi) dell'anno in corso. In questa logica il reddito dell'anno precedente verrebbe "saltato" a piè pari, ma quello dell'anno in corso verrebbe dichiarato una volta quando nasce la pensione e una seconda volta l'anno successivo, quando il rapporto anno di reddito/anno di pensione tornerà a coincidere.

La dirigenza dell'Inps presente all'incontro ha mostrato di rendersi conto della gravità del problema ed ha preso in adeguata considerazione le nostre proposte. Ci ha assicurato un nuovo intervento presso il Ministero del lavoro per sollecitarne una risposta e un esame approfondito della soluzione alternativa. Tuttavia, stante anche la situazione attuale, non nutriamo troppe speranze su una soluzione soddisfacente né tempestiva.

Per queste ragioni, considerato anche il fatto che non c'è da contare sull'efficacia retroattiva di una qualsiasi soluzione, riteniamo necessario intervenire in sede di contenzioso in tutti i casi di decurtazione di una prestazione a causa del cumulo dei redditi di due anni diversi. A questo proposito l'Inca ha preparato un preciso modello di ricorso amministrativo ad uso delle sedi (in allegato 2), relativo al caso specifico del cumulo di redditi influenti sulla pensione ai superstiti. Questo modello, opportunamente adattato, andrà utilizzato anche per altre prestazioni, nel caso in cui il diritto o la misura di esse vengano lesi dalla somma di redditi pertinenti ad anni diversi.

Le strutture Spi sono invitate a porre particolare attenzione a questo aspetto nel corso dell'attività di controllo della "busta paga del pensionato" e a segnalare al patronato tutti i casi che dovessero presentarsi.

Segreteria Spi-Cgil

Presidenza Consorzio CAAF

Presidenza INCA

Ivan Pedretti

Stefania Trombetti

Luigina De Santis

INPS
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 12-08-2010
Messaggio n. 21172

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica": prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'art. 13, comma 6, della citata legge ha apportato talune modifiche all'art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (all. 1).

Nel fornire, con il presente messaggio, le prime istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: "il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione."

1. Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito

Ai sensi dell'articolo 35, comma 9, "*in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva*". Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.

2. Criteri di verifica delle situazioni reddituali

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:

"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni".

La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

- **dei redditi per prestazioni**, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- **dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente** conseguiti nell'anno precedente.

3. Prime istruzioni

A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrisponderci dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell'aggiornamento delle procedure.

3.1 Assegno sociale e prestazione di invalidità civile

Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.

Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente.

Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall'1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.

Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima.

Per le prestazioni d'invalidità civile collegate al reddito, invece, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati.

3.2 Maggiorazioni

In attesa dell'aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 2.

Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo "Art.1 L.544/88" del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.

3.3 Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate

Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all'assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.

La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.

All'esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.

L'eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza della nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.

4. Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.

Si rammenta che l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell'omessa presentazione.

L'articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all'Amministrazione finanziaria né all'INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.

Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l'Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.

Il Vicario del Direttore
generale A. Crudo

Allegato 1

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

recante **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.**

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

(omissis)

Art. 13

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 8 ((e' aggiunto)) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. ((1388)), e successive modificazioni e integrazioni»;

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

(omissis)

Data

c.a. COMITATO PROVINCIALE INPS

tramite sede INPS di -----

OGGETTO: Ricorso avverso ricalcolo per incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1 comma 41 legge 335/95 per le pensioni ai superstiti

Comunicazione del .../.../..... Pensione n°..... Cat.....

Nome, Cognome e CF.....

Con nota del..... questo Istituto ha inteso ricalcolare la pensione di reversibilità indicata a margine con la seguente motivazione:

incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1 c.41 legge 335/95 per le pensioni di reversibilità.

Dal ricalcolo è scaturito un debito a carico del ricorrente di euro.....

In nome e per conto dell'assistito indicato in oggetto avverso il provvedimento di ricalcolo si

RICORRE

per i seguenti motivi

- In data/..../2011 il/la ricorrente è diventata titolare di pensione diretta cat.n° mentre era già titolare di pensione di reversibilità cat n°..... dal/..../.....
- Il comma 8 dell'art. 35 legge 14/2009 come modificato dall'art. 13 D.L 78/2010 dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le presta-

zioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388* e successive modificazioni e integrazioni.”

- Interpretando in modo letterale tale dispositivo l'Istituto nel rideterminare l'importo della pensione di reversibilità ha considerato i seguenti redditi:
 1. il reddito della pensione diretta rilevandone l'importo da Casellario nell'anno 2012 *[o anno diverso]*
 2. i redditi da lavoro e gli altri redditi percepiti nell'anno 2011 *[o anno diverso precedente il primo]*
- L'art. 1 comma 41 della legge 335/1995 ha stabilito il principio della incumulabilità tra il reddito da pensione di reversibilità ed altri redditi. La verifica della quota incumulabile deve essere effettuata sul reddito percepito dall'interessato **contestualmente** alla percezione del trattamento di reversibilità: la misura della pensione quindi deve essere determinata sul reddito rilevato nello stesso anno in cui ha percepito il trattamento.
- Il principio di incumulabilità dunque richiama necessariamente quello di contestualità (dei redditi incumulabili appunto) come avviene per i titolari di assegno ordinario di invalidità i cui redditi rilevanti sono verificati nello stesso anno di percezione della prestazione (art. 1 comma 42 legge 335/95).
- In ogni caso è del tutto irrazionale che per la verifica della misura della prestazione di reversibilità percepita in un determinato anno, rilevino i redditi prodotti nello stesso anno e nell'anno precedente.

Per questi motivi si

CHIEDE

- il ricalcolo della pensione di reversibilità prendendo in considerazione i soli redditi prodotti nell'anno di percezione della prestazione;
- l'annullamento del debito quantificato in euro

Firme